



Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 101

del 05 settembre 2008

COMUNE DI VILLA D'ADDA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006 e dall'art. 11 – comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 22 aprile 2008.

Art. 2 - Programma annuale

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. Per ciascuno degli incarichi dovrà essere indicata:
 - la professionalità richiesta,
 - la tipologia dell'incarico,
 - l'imputazione a bilancio,
 - la spesa prevista,
 - funzionario responsabile.
3. La deliberazione consiliare di approvazione del programma di cui al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

Art. 3 - Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni è soggetto ai seguenti limiti di spesa:
 - a) Spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 5% delle spese correnti di cui al titolo I del bilancio di previsione annuale.
 - b) Spesa per ogni singolo incarico esterno non superiore all'importo stabilito in sede di approvazione del programma di cui al precedente art 2

2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi esterni possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:
 - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) individuazione di programmi di attività o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) correlazione dell'importo del compenso alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;
 - f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art 5, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 5 - Procedure di affidamento

1. Gli incarichi sono conferiti dal responsabile del servizio interessato tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni.
2. Il Responsabile di servizio competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione,
 - il termine non inferiore a 10 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico,
 - i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti e delle esperienze professionali ed i relativi punteggi,
 - le modalità di svolgimento dell'incarico,
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale, coordinato e continuativo),
 - il compenso complessivo lordo previsto,

3. Gli incarichi di importo superiore alla soglia di applicabilità della normativa europea, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli il cui importo è inferiore alla soglia di applicabilità della normativa europea ma superiore a 5.000,00 possono essere conferiti previa consultazione di almeno 5 operatori, espletata attraverso l'invio di una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000 euro possono essere affidati direttamente intuitu personae.
4. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - in caso di estrema urgenza, non oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze di estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
5. Gli importi riportati in questo articolo si intendono al netto di IVA, se dovuta.

Art. 6 - Criteri per la selezione degli esperti

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi i curricula, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - qualificazione professionale
 - esperienza maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni;
 - eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione
2. Per le collaborazioni di durata superiore ai tre mesi il bando può prevedere colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
3. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

Art. 7 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - gli incarichi di membro di commissioni e organi istituzionali;
 - tipologie di prestazioni il cui requisito della particolare professionalità è indicato dalla disciplina di settore, che in alcuni casi prescinde dal possesso del diploma di laurea (es. Legge 626/1994);
2. Sono, inoltre, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine prestabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 - Pubblicità degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione dell'elenco dei consulenti ed esperti di cui si avvale. Gli elenchi, messi a disposizione del pubblico per via telematica sul sito internet comunale, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente e del collaboratore al quale incarico è stato conferito, l'oggetto ed il compenso pattuito. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
2. I responsabili di servizio sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi con l'indicazione dei soggetti percettori, le ragioni dell'incarico e il compenso pattuito.

3. I contratti relativi ai rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante art. 3 - comma 18 - della legge 244/2007.

Art. 10 - Controllo dell'organo di revisione e della corte dei conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi oggetto del presente regolamento devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della corte dei conti secondo le modalità fissate dalla sezione medesima ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005.

Il Presidente
CARSANIGA ADELVALDA



Il Segretario Comunale
PARADISO FILIPPO



Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno **24 SET 2008** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **24 SET 2008** al **09 OTT. 2008**.

Addi, **24 SET 2008**

Il Segretario Comunale



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267.

Il Segretario Comunale



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

- ☐ è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), in data
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti (L. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), in data

Addi,

Il Segretario Comunale
PARADISO FILIPPO



8002 132 41

1000

2000

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Scirpus americanus* (L.) Pers.
 3. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 4. *Sagittaria arifolia* (L.) Link.
 5. *Alisma plantago-foliosa* (L.) Rostk Schmidt
 6. *Sparganium angustifolium* Michx.
 7. *Najas* sp.
 8. *Chara* sp.
 9. *Utricularia* sp.
 10. *Hydrocotyle* sp.
 11. *Salvinia* sp.
 12. *Wolffia* sp.
 13. *Elodea canadensis* (Mill.) Rostk Schmidt
 14. *Hydrilla* sp.
 15. *Ceratophyllum demersum* (L.) Rostk Schmidt
 16. *Callitriche* sp.
 17. *Sparganium angustifolium* Michx.
 18. *Alisma plantago-foliosa* (L.) Rostk Schmidt
 19. *Sagittaria arifolia* (L.) Link.
 20. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk Schmidt
 21. *Scirpus americanus* (L.) Pers.
 22. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

The map shows the northern Adriatic coastline, with Italy to the west and Slovenia to the east. Sampling stations are marked with numbers 1 through 10. Station 1 is near the Italian coast, while stations 2-10 are further east, closer to the Slovenian coast. The map includes latitude lines (45°N, 46°N) and longitude lines (13°E, 14°E). A scale bar indicates distances up to 100 km.